

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

*adottato dal Consiglio di Gestione
in data 19 febbraio 2020*

INDICE

PARTE GENERALE	6
PREMESSA.....	7
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE – FINALITÀ E STRUTTURA	7
2. GLOSSARIO E DEFINIZIONI	7
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO.....	12
SEZIONE SECONDA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE.....	16
1. IL MODELLO DI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE.....	16
1.1 La struttura organizzativa della Fondazione	16
1.2 Funzione e scopo del Modello	16
1.3 I Destinatari del Modello.....	17
1.4 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate da Fondazione Allianz Umana Mente	17
1.5 Le modalità di costruzione del Modello	18
1.6 La raccolta e l'analisi della documentazione	18
1.7 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis ...	18
1.8 Lo sviluppo del Modello	19
1.8.1 <i>Codice Etico e di Comportamento</i>	19
1.8.2 <i>Il sistema sanzionatorio</i>	19
1.8.3 <i>L'istituzione di un Organismo di Vigilanza</i>	19
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE	20
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
3.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	23
3.2 Funzioni e poteri.....	24
3.3 Doveri.....	24
3.4 Segnalazioni.....	25
3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	27
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	29
4.1 Principi generali	29
4.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti.....	29
4.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti Aziendali.....	31
4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner	32
5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	33

5.1	La comunicazione iniziale	33
5.2	La formazione.....	33
5.3	Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner	34
6.	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	35
6.1	Aggiornamento periodico e attività Risk Assessment	35
PARTE SPECIALE.....		37
PARTE SPECIALE I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione		39
1)	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I.....	39
2)	AMBITO DI APPLICAZIONE	39
3)	LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)	41
4)	ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	46
5)	REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	46
PARTE SPECIALE II - I reati societari		51
1)	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II.....	51
2)	AMBITO DI APPLICAZIONE	51
3)	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 - TER DEL D.LGS. 231/2001).....	51
4)	ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	58
5)	REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI	59
PARTE SPECIALE III - Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e reati transnazionali.....		63
1)	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE III.....	63
2)	AMBITO DI APPLICAZIONE	63
3)	LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 - QUATER DEL D.LGS. 231/2001), DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 24 - QUARTER, 25 - QUINQUIES e 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI TRANSNAZIONALI (L. 146 DEL 2006).....	63
4)	ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DEI REATI TRANSNAZIONALI.....	65
5)	REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DEI REATI TRANSNAZIONALI.....	66
PARTE SPECIALE IV - I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio		68
1)	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IV.....	68
2)	AMBITO DI APPLICAZIONE	68
3)	LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-Quies DEL D.LGS. 231/2001).....	68
4)	ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI RICICLAGGIO	71
5)	REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO.....	71

PARTE SPECIALE V - I delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati.....	75
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VII.....	75
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	75
3) LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 - BIS DEL DECRETO 231). 75	
4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO DEI DATI	77
5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	77
PARTE SPECIALE VI - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	81
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VIII.....	81
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	81
3) LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001, DELLA LEGGE 123/2007 E ART. 300 DEL D.LGS. 81/08).	81
4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	83
5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	84
PARTE SPECIALE VII - Reati contro l'industria ed il commercio	87
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VII.....	87
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	87
3) LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1 DEL DECRETO 231).....	87
4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	90
5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....	90
PARTE SPECIALE VIII - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	93
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE X.....	93
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	93
3) LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO 231).....	93
4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	95
5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	95
PARTE SPECIALE IX - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	98
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IX.....	98
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	98
3) LA FATTISPECIE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀGIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO 231)	98

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	99
5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	100
PARTE SPECIALE X – I reati ambientali	103
1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE X.....	103
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	104
3) LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231).....	104
4) LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI	106
5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI AMBIENTALI	107
PARTE SPECIALE XI – Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	108
1) FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE XI.....	109
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	109
3) LE FATTISPECIE DI DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO 231) E DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231)	109
4) LE ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	111
5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	111

PARTE GENERALE

PREMESSA

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE – FINALITÀ E STRUTTURA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Gestione di Fondazione Allianz Umana Mente ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello si compone di due parti:

- Parte Generale, suddivisa in due sezioni:
 - “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti;
 - “L’adozione del Modello da parte di Fondazione Allianz Umana Mente“, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Fondazione Allianz Umana Mente.
- Parti Speciali, aventi ciascuna l’obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato incluse nel Decreto per le quali, a seguito di attività di analisi e di Risk Assessment, è stata registrata la concreta applicabilità al contesto operativo e di business della Fondazione.

Risulta parte integrante del Modello il documento di Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Allianz S.p.A..

2. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Attività / Aree Sensibili (anche “a Rischio”):

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati.

Fondazione:

Fondazione Allianz Umana Mente con sede in Milano, Piazza Tre Torri 3.

Collaboratori:

Soggetti diversi dai Consulenti che intrattengono con la Fondazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Fondazione verso terzi.

“Codice Etico e di Comportamento”:

Codice comportamentale adottato dal Gruppo Allianz S.p.A. e pubblicato sul sito internet della Compagnia (www.allianz.it), contenente gli standard minimi che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero minare l’integrità del Gruppo.

Confisca:

Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Consulenti:

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Fondazione nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie (es. avvocati, notai, fiscalisti, consulenti aziendali e di organizzazione ecc.).

Decreto 231:

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari:

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello, specificati al capitolo 1.3. della Parte Generale - Sezione Seconda.

Dipendenti:

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Fondazione¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Fondazione, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Ente:

Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti Aziendali:

Il Presidente, i Membri del Consiglio di Gestione, i Membri del Consiglio di Indirizzo, i Membri del Collegio sindacale ed il Segretario Generale nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto 231.

rivista funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Fondazione Allianz Umana Mente, ai sensi del Decreto 231.

Fornitori:

Coloro che forniscono beni o servizi alla Fondazione Allianz Umana Mente.

Incaricato di pubblico servizio:

Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale.

Modello:

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante del Modello.

“Organi Sociali”:

Sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Fondazione Allianz Umana Mente sia i suoi membri.

Organismo di Vigilanza (o “OdV”):

Organo dell'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.

Partner:

Controparti contrattuali con cui Fondazione Allianz Umana Mente addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.

“P.A.”:

La pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

Pubblici ufficiali:

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti*”

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi² o certificativi³.

Reato Presupposto:

I reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-bis.1, 24-ter, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto 231 ed i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti di cui al Decreto 231.

Sanzione interdittiva:

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231. Può essere comminata a carico dell'Ente allorquando ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: (i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; (iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione pecuniaria:

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in quote di importo minimo pari ad Euro 250 e massimo pari ad Euro 1.500 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Sequestro conservativo:

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

² Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

³ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Sequestro preventivo:

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto 231 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Soggetti Apicali:

Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente.

Soggetti Subordinati o Subalterni:

Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali.

Soggetti Pubblici:

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI

Il Decreto 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie⁴ e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati⁵ ed è accertata attraverso un procedimento penale⁶.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniquale volta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall’impianto del Decreto 231 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L’apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

⁴ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

⁵ Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

⁶ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

- la Sanzione pecuniaria. Si applica per qualsiasi Illecito Amministrativo ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote»;
le Sanzioni interdittive. Si applicano per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità;
- la Confisca. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;
- la **Pubblicazione della sentenza**. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una Sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal Decreto 231 è stato progressivamente ampliato: agli articoli 24 e 25 (reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio) sono stati aggiunti i delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis); Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (art. 25-bis); delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1); reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-nonies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati ambientali (art. 25-undecies), il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), nonché il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter).

Si riporta di seguito l'elencazione delle categorie di Reati ed Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231 e si rinvia alle allegate Parti Speciali per un maggior dettaglio esplicativo.

- A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica
- B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- C) Delitti di criminalità organizzata
- D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo
- E) Delitti contro l'industria ed il commercio
- F) Reati societari e delitto di corruzione tra privati
- G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999

- H) Delitti contro la personalità individuale
- I) Abusi di mercato
- J) Reati transnazionali
- K) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- L) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- M) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- N) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- O) Reati ambientali
- P) Violazione di norme sull'immigrazione
- Q) Reati di razzismo e xenofobia
- R) Frodi in competizioni sportive e i reati di esercizio abusivo di gioco o di scommesse e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto 231, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di Reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo);
- d) l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto 231 prevede, all'art. 6, una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati compiuti da Soggetti Apicali qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- b) il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto b).

Accanto a tali previsioni, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha aggiunto nel corpo del Decreto una serie di ulteriori prescrizioni (nello specifico, art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), volti a garantire tutela e protezione a quanti, all'interno dell'ente, segnalino tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (c.d. whistleblowing).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a), il Modello deve ora anche prevedere uno o più canali che consentano tanto ai soggetti apicali, tanto ai soggetti subordinati, «di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del [...] decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte». Tali canali di comunicazione devono anche garantire «la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione».

Inoltre, il medesimo comma 2-bis precisa inoltre (lett. b) che il Modello deve poi individuare almeno un canale alternativo di segnalazione «idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante». Ancora, sempre il nuovo comma 2-bis sancisce (lett. c) ora il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Infine, si stabilisce anche (lett. d) che il Modello debba individuare nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto sanzioni «nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da “soggetti sottoposti all'altrui direzione” sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto 231 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal Decreto 231;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;

- d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

SEZIONE SECONDA: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE

1. IL MODELLO DI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE

La "Fondazione Allianz UMANA MENTE" è stata fondata da "Allianz S.p.A" nel 2001 e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa, si pone quali finalità l'individuazione, la definizione, il supporto, la promozione e il monitoraggio di progetti socio-assistenziali. La Fondazione intende perseguire questi progetti anche all'estero.

1.1 La struttura organizzativa della Fondazione

La struttura organizzativa della Fondazione è riflessa nell'organigramma, oltre che nell'insieme dei documenti aziendali (quali lo Statuto e il Modello Operativo), che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Fondazione ed in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità dei diversi attori coinvolti nell'organizzazione della Fondazione.

Le attività affidate in outsourcing dalla Fondazione ad Allianz S.p.A. sono disciplinati nel documento "Incarico di prestazione di servizi" sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra le parti menzionate.

1.2 Funzione e scopo del Modello

Attraverso il Modello, Fondazione Allianz Umana Mente intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal Decreto 231;
- rendere noti a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;

- rendere noto a tutti i Destinatari che Fondazione Allianz Umana Mente non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse della Fondazione, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività sociali cui la Fondazione si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Fondazione della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Fondazione del fatto che Fondazione Allianz Umana Mente non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali, con particolare riguardo alle condotte ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

1.3 I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti. I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

1.4 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate da Fondazione Allianz Umana Mente

I Consulenti ed i Fornitori⁷ sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Fondazione, attraverso la documentata presa visione almeno del Codice Etico e di Comportamento.

Per quanto riguarda eventuali Partner che svolgano attività sul territorio dello Stato italiano, la Fondazione richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati tramite apposite clausole contrattuali e chiede che i principi etici su cui si basano le attività del partner risultino allineati a quelli di cui al Codice Etico e di Comportamento di Fondazione Allianz Umana Mente.

⁷ Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.

1.5 Le modalità di costruzione del Modello

Fondazione Allianz Umana Mente ha proceduto alla redazione del proprio Modello. Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente "sensibili" ai rischi di Reato. A tal fine si è pertanto avviato un processo di analisi delle Attività Sensibili e dei presidi di controllo.

Nella definizione del presente Modello la Fondazione ha proceduto per passi logici successivi ed in particolare alla:

- raccolta e analisi della documentazione;
- mappatura delle Aree Sensibili;
- rilevazione e valutazione dei presidi organizzativi e di controllo in essere presso le varie Aree Sensibili;
- formalizzazione di una gap analysis e di un action plan;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza preposto alla vigilanza ed all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo.

1.6 La raccolta e l'analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione della Fondazione (organigramma, procedure organizzative, statuto, ecc.) al fine definire il contesto normativo ed operativo di riferimento per la Fondazione.

1.7 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis

Sulla base dei risultati dell'analisi documentale dianzi richiamata si è quindi proceduto ad incontrare il personale della Fondazione (nelle persone del Vice Presidente, del Segretario Generale e di un Project Manager) al fine di discutere ed approfondire le informazioni raccolte e procedere alla mappatura delle Aree Sensibili.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei Reati e degli Illeciti. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nel documento denominato "Matrice di Risk Assessment".

Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi, stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l'adeguatezza dei controlli in essere.

Tali documenti sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal Decreto 231. Le aree rilevanti ai fini del Decreto 231 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Fondazione per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla best practice e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio.

In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

Sulla base dell'attività di cui sopra, sono state definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio reato identificate.

Analogamente, ove necessario, si procederà in futuro, per le attività di aggiornamento del Modello conseguenti ad interventi normativi e/o a modifiche organizzative rilevanti.

1.8 Lo sviluppo del Modello

1.8.1 Codice Etico e di Comportamento

Fondazione Allianz Umana Mente si avvale del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Allianz.

1.8.2 Il sistema sanzionatorio

Il Decreto 231, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 4 della presente Sezione.

1.8.3 L'istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto 231 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché per la cura dell'aggiornamento dello stesso.

Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 3 della presente Sezione.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione e l'aggiornamento del Modello si sono basati sulla puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Fondazione e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la potenziale realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

In ragione della specifica operatività della Fondazione, i profili di rischio rilevati sono risultati inerenti alle Attività Sensibili sotto riportate:

- **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**
 - Interazione con PA per erogazioni di contributi;
 - Rapporti con autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'Ente è parte attiva/ passiva);
 - Gestione interventi ispettivi da parte di PA;
 - Selezione del personale;
 - Gestione omaggi e spese di rappresentanza;
 - Gestione pagamenti;
 - Concessione/cessione di beni mobili e/ o immobili parte del patrimonio della Fondazione come utilità in fattispecie di corruzione;
 - Selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione);
 - Attività volte all'utilizzo di sgravi fiscali o all'ottenimento di contributi pubblici.

- **Reati societari**
 - Divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio);
 - Organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli in sede di gestione delle chiusure contabili;
 - Profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;
 - Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni di controllo, revisione o vigilanza;
 - Selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione);
 - Concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili parte del patrimonio della Fondazione come utilità in fattispecie di corruzione;
 - Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza;

- Selezione del personale.

- **Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e reati transnazionali**
 - Erogazioni di contributi che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a:
 - i. organizzazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - ii. criminalità organizzata;
 - iii. organizzazioni finalizzate alla commissione di reati contro la persona

- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
 - Acquisti effettuati dalla Fondazione;
 - Concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili e/o erogazione di contributi e/o gestione dei pagamenti parte del patrimonio della Fondazione.

- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**
 - Gestione programmi/ documenti informatici;
 - Gestione accessi a sistemi informatici di terzi;
 - Utilizzo di sistemi informatici di terzi.

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**
 - Gestione della Formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
 - Nomina ed attribuzioni dell' RSPP (prima nomina o sostituzione);
 - Nomina ed attribuzioni del medico competente (prima nomina o sostituzione);
 - Esecuzione delle verifiche, verbalizzazione dei risultati e raccolta e controllo della documentazione relativa alla sicurezza degli immobili;
 - Convocazione e verbalizzazione lavori riunione annuale in materia di sicurezza;
 - Manutenzione ed aggiornamento DVR;
 - Predisposizione piano emergenze e gestione esercitazioni.

- **Delitti in materia di industria e commercio**

- Erogazioni di contributi che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a:
 - i. frode nell'esercizio del commercio;
 - ii. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - iii. usurpazione di titoli di proprietà industriale.

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Utilizzo di materiale tecnico-scientifico di terzi oppure utilizzo di materiale musicale o audiovisivo in occasione di eventi;
 - Gestione programmi software e di elaborazione.

- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**
 - Partecipazione di esponenti della Fondazione a processi penali.

- **Reati ambientali**
 - Erogazioni di contributi che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a reati ambientali.

In riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti nella relativa Parte Speciale i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei Reati in precedenza individuati.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/01 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) interno all'ente, dotato di autonomi poteri sia di controllo (a poter costantemente vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello), sia di iniziativa (a garanzia dell'aggiornamento del Modello stesso).

Ulteriore caratteristica dell'O.d.V. è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della Fondazione e che siano al contempo dotati di autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la coerenza sia dell'O.d.V. che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dell'O.d.V., ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'O.d.V. l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'O.d.V. - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di reporting direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'O.d.V. e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- onorabilità e cause di ineleggibilità. Il requisito dell'onorabilità presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità: nei confronti dell'ORGANISMO non deve sussistere alcuna condanna, anche in primo grado, o alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a reati previsti dal DECRETO né cause di ineleggibilità previste per gli esponenti bancari, assicurativi e gli intermediari finanziari;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- continuità di azione; a tal fine, l'O.d.V. deve
 - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Fondazione.

Quanto alla composizione dell'Organismo (su cui, in mancanza di una più precisa definizione legislativa, si succedono le opinioni più diverse dei commentatori e delle stesse associazioni di categoria), Fondazione Allianz Umana Mente ha previsto un Organismo monocratico, rappresentato dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Allianz S.p.A..

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione di Fondazione Umana Mente ha deliberato di far coincidere la scadenza dell'OdV con la scadenza del Consiglio di Gestione.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni. Più precisamente:

- I. potrà avvalersi delle competenze specifiche del personale e degli organi della Fondazione;
- II. potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'O.d.V. ritenesse opportune.

3.2 Funzioni e poteri.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare sulla reale adozione, sull'efficacia e sull'effettiva adeguatezza del Modello a poter prevenire la commissione dei reati, nonché sull'osservanza dello stesso. Dovrà inoltre periodicamente valutare l'opportunità di aggiornamento e adeguamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni (dell'ente e/o normative).

L'O.d.V. deve inoltre svolgere le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno, rappresentando un referente costante per tutto il personale della Fondazione.

All'O.d.V. sono quindi affidate le seguenti funzioni:

- I. vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Fondazione corrispondano al Modello predisposto;
- II. verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati rilevanti;
- III. proporre al Consiglio di Gestione aggiornamenti e adeguamenti del Modello, dei protocolli e delle procedure rilevanti, al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti ambientali ed alle eventuali modifiche della struttura e delle aree operative della Fondazione, nonché alle innovazioni legislative;
- IV. raccogliere informazioni e condurre indagini sulle violazioni del Modello, sia a fronte di segnalazioni, sia in conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'O.d.V.

3.3 Doveri.

L'O.d.V. avrà il dovere di:

- I. verificare periodicamente la mappa delle attività operative e quindi delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo. A tal fine, all'O.d.V. devono essere segnalate da parte degli Organi della Fondazione e del personale della stessa eventuali situazioni che possono esporre la Fondazione al rischio di reato. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto ed essere appropriatamente registrate ed archiviate;
- II. effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio di Gestione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello e, in particolare, volte a verificare:
 - a. che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
 - b. che il Modello sia efficace ed adeguato a prevenire i reati di cui al Decreto.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposta annualmente una relazione periodica da presentare, in sede di reporting, al Consiglio di Gestione che evidenzia le eventuali problematiche riscontrate ed individua le azioni correttive da intraprendere;

- III. coordinarsi con gli Organi ed il personale della Fondazione, nonché con la Funzione Internal Audit di Allianz S.p.A. al fine di realizzare un costante monitoraggio sullo stato di attuazione del Modello e garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente. In particolare, il Consiglio di Gestione della Fondazione dovrà riferire per iscritto all'O.d.V.:
 - a. semestralmente: in ordine allo stato di attuazione del Modello, comunicando le nuove attività eventualmente svolte;
 - b. tempestivamente: in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso;
- IV. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto della attività di reporting;
- V. promuovere iniziative per la formazione e per la comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- VI. attivarsi a fronte di segnalazioni e di riscontrate ipotesi di violazioni, conducendo le necessarie indagini e riferendo sugli esiti al Consiglio di Gestione;
- VII. informare circa il doveroso esercizio dell'azione disciplinare, ovvero la doverosa applicazione degli appositi rimedi contrattuali, l'organo della Fondazione di volta in volta istituzionalmente competente, sottoponendo a tale organo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello comunque appresa nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

3.4 Segnalazioni.

L'OdV deve essere prontamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissione di Reati ex D.Lgs. 231/2001.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'OdV si avvale di un sistema di flussi informativi e di segnalazioni provenienti da:

- funzioni che operano in aree aziendali a rischio di commissione di Reati ex D.Lgs. 231/2001;
- funzioni di controllo (Internal Audit di Gruppo, Compliance di Gruppo e Risk Management);
- altre funzioni in possesso di dati e informazioni in grado di supportare l'OdV nello svolgimento della propria attività di vigilanza;
- Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Consultivo in materia di Controlli Interni).

L'Organismo di Vigilanza può pianificare incontri periodici con i Responsabili delle Funzioni Aziendali sopra citate, nel proprio programma di Attività annuale o previsti a evento, qualora ritenuto necessario.

La Società ha adottato la “Procedura flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001” che disciplina le tipologie e le tempistiche di trasmissione dei flussi informativi verso l’OdV da parte di ciascuna funzione e organo societario.

In particolare, la predetta procedura disciplina a livello aziendale:

1) i flussi informativi periodici verso l’OdV: la procedura individua per ciascuna funzione aziendale ivi considerata, la tipologia di flussi e la relativa periodicità di trasmissione all’OdV. Tali flussi possono consistere nella trasmissione di report o documenti o in incontri periodici con l’OdV stesso.

2) Segnalazioni all’OdV: flussi informativi estemporanei, trasmessi all’OdV in occasione del verificarsi di fatti o comportamenti in violazione, sospetto di violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso.

La “Procedura flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001” disciplina inoltre: a) le modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni all’OdV; b) l’analisi dei flussi e delle segnalazioni ricevute; e c) l’archiviazione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono quindi tenuti a segnalare all’OdV qualsiasi comportamento, tenuto nell’ambito delle attività aziendali e/o comunque nell’interesse della Società, che possa configurare, direttamente o indirettamente, una violazione del Modello stesso o un reato ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, i Dirigenti, i Responsabili di Funzione e i Dipendenti sono tenuti a segnalare tutte le tipologie di informazioni espressamente previste nel paragrafo 6.1 della “Procedura flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001”.

Nel caso in cui all’OdV pervengano segnalazioni non attinenti, lo stesso provvede a trasmetterle alle funzioni di volta in volta competenti.

In ogni caso, qualora uno dei suddetti soggetti non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell’inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 4 del presente Modello. L’OdV si riserva di segnalare agli Organi Sociali o alle funzioni competenti l’opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

Nello specifico, i Destinatari devono riferire all’Organismo di Vigilanza, a tutela dell’integrità della Società, effettuando segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto, per quanto possibile, precisi e concordanti, o su violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza.

A tal fine, sono istituiti, e resi noti a tutti i Destinatari del presente Modello, canali dedicati per la consultazione dell’Organismo di Vigilanza (si v. infra “Modalità delle segnalazione”), attraverso i quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, co. 2-bis del Decreto 231 in materia di whistleblowing.

L’accesso alle segnalazioni ricevute tramite tali canali è riservato all’Organismo di Vigilanza, personalmente o per il tramite di delegati.

Tutte le modalità di segnalazione garantiscono l’opportuna riservatezza dell’identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. La Società, infatti,

garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I Consulenti, gli Intermediari Assicurativi e i Partner sono contrattualmente tenuti a segnalare alla Società il coinvolgimento in uno dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Modalità delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni, di dipendenti della Fondazione ed in genere di tutti i soggetti che abbiano qualsiasi tipo di relazione con la Fondazione, che abbiano ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello o la commissione di reati ex D.lgs. 231/2001 vanno inviate all'Organismo di Vigilanza utilizzando prioritariamente l'indirizzo di posta elettronica OrganismodiVigilanza-231@allianz.it.

In alternativa, le segnalazioni all'OdV potranno essere effettuate - anche in forma anonima - tramite l'invio di una comunicazione scritta al seguente indirizzo:

Fondazione Umana Mente - Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

c/o Studio Legale Guasti, nella persona del Notaio Francesco Guasti

Piazza Paolo Ferrari, 8 - 20121 Milano

Le segnalazioni potranno inoltre essere inviate all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, utilizzando l'applicativo presente nel portale aziendale riservato ai dipendenti o nel sito internet della Società.

Tutte le segnalazioni inviate all'indirizzo sopra indicato saranno trasmesse in via riservata all'Organismo di Vigilanza, il quale avrà accesso, personalmente o per il tramite di delegati, ai relativi contenuti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e dà ad esse seguito secondo la "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001"; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle competenti funzioni aziendali in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 4 (Sistema disciplinare).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto dal Modello sarà conservato dall'O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'O.d.V..

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto 231. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non si concreti in un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente. Inoltre, a seguito della citata Legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, il legislatore ha stabilito che nel suddetto sistema disciplinare, devono essere espressamente previste «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, co. 2-bis, lett. d) del D.lgs. 231/2001).

4.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti

1) Dipendenti diversi dai dirigenti

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Fondazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

Con riferimento alle infrazioni realizzate dal personale basato sul territorio italiano si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello, siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Fondazione, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

Per "CCNL" si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di volta in volta in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

L'OdV dovrà essere tenuto al corrente dell'inizio e degli sviluppi della procedura d'accertamento.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono

quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari che all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento di **RIMPROVERO VERBALE** si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di **violazione delle procedure e norme interne** previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, concretandosi detto comportamento in una **lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori**.

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque non grave, concretandosi detto comportamento in una **inosservanza non grave** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme** o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Il provvedimento del **LICenziAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche **se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto**.

Il provvedimento del **LICenziAMENTO PER GIUSTA CAUSA** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto 231, leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

2) Dipendenti dirigenti

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse

alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La Fondazione provvede all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto stabilito dal CCNL pro tempore vigente ed applicabile ed in osservanza ad un principio di proporzionalità in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui Fondazione Allianz Umana Mente sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

I casi più gravi di violazioni integranti un **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito civile e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui Fondazione Allianz Umana Mente risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato alla **INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO** ai sensi e per gli effetti del CCNL pro tempore vigente ed applicabile.

4.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti Aziendali

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Gestione di Fondazione Allianz Umana Mente (qui in avanti un "Consigliere") abbia posto in essere un **comportamento non conforme o non adeguato** al Modello ovvero abbia violato le procedure e norme interne ivi previste e/o richiamate in relazione alle attività individuate nelle Parti Speciali come "Attività Sensibili", sarà passibile di un provvedimento graduabile in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui Fondazione Allianz Umana Mente sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

Accertata l'esistenza di un illecito, Fondazione Allianz Umana Mente irrognerà la sanzione più appropriata in osservanza al principio di proporzionalità sopra richiamato.

I casi più gravi di violazioni integranti un **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito civile e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui Fondazione Allianz Umana Mente risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato alla **REVOCA PER GIUSTA CAUSA E CON EFFETTO IMMEDIATO DEL MANDATO**. In quest'ultima ipotesi Fondazione Allianz Umana Mente avrà diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere. In caso di violazione delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'OdV invierà una relazione scritta al Consiglio di Gestione non appena ne venga a

conoscenza; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Gestione, su indicazione dell'OdV, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombenze previste dalla legge.

4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori ed i Partner della Fondazione sono tenuti a rispettare, é sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne della Fondazione, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello ed i suoi aggiornamenti sono comunicati dalla Fondazione a tutto il personale; in particolare, la comunicazione viene disposta:

- per l'adozione, con l'invio di una lettera a firma del Segretario Generale a tutto il personale sui contenuti del Decreto 231, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla società;
- per gli aggiornamenti, a mezzo di posta elettronica a cura dell'OdV o per suo conto;
- in ogni caso, diffusione del Modello sull'*intranet* aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale.

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un "kit" informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili ed in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

5.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Fondazione garantire a tutti i Destinatari del Modello la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione intende perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi quello della necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e delle ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

Sarà cura dell'OdV, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Fondazione ha previsto interventi tesi alla più **ampia diffusione** delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente **sensibilizzazione di tutto il personale**.

É pertanto previsto che sia erogato, e periodicamente reiterato, un processo formativo relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:

- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Fondazione dall'eventuale commissione dei Reati ed Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto 231, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Fondazione Allianz Umana Mente.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

A cadenza biennale si procederà alla **reiterazione dei corsi**, al fine di mantenere l'attenzione verso l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

5.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231 nonché alle predette norme.

6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto 231 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, quali ad esempio nuove attività che modifichino in modo rilevante l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Gestione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Gestione per le modifiche demandate al Segretario Generale o ad altro soggetto incaricato. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

6.1 Aggiornamento periodico e attività Risk Assessment

Successivamente alla prima emanazione del Modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nel Gruppo Allianz S.p.A..

A tale scopo la Fondazione Umana Mente svolge una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del modello, nella sua parte generale e speciale, sia alla valutazione dei rischi di commissione dei reati al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di aggiornamento e Risk Assessment:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Società e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
 - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alla propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
 - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Società a fronte di ciascuna attività sensibile;
 - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;

- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
 - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
 - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

PARTE SPECIALE

Parte Speciale I – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità Pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Anticorruzione"), ha riformato l'intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del "reato di corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

Sono tenuti all'osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Fondazione attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come di seguito definita).

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- a) definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) supportare l'OdV e gli Organi Istituzionali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità Pubbliche di Vigilanza (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

Ai fini del presente documento si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi⁸ o certificativi⁹, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico; gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità Pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia ed imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la stabilità del sistema bancario, la tutela dei mercati finanziari ecc..

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il nuovo Codice del Terzo Settore ha istituito, in aggiornamento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni:

- presso le Regioni, l' Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- presso le Province, l' Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione Allianz Umana Mente adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

⁸ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

⁹ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

3) LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra la Fondazione e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. Malversazione a danno dello Stato

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie potrebbe configurarsi a seguito di distrazione anche parziale di fondi nell'ambito della gestione di una agevolazione concessa da PA. In tal caso la Fondazione dovrebbe utilizzare tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legata l'agevolazione concessa.

2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorché la Fondazione dovesse ottenere indebitamente agevolazioni, da parte della PA a seguito di alterazioni di dati e/o informazioni. Come nel punto precedente (art.316-bis), il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

3. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Tale ipotesi di reato - costituente un'ipotesi aggravata di truffa - incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico).

Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di ente pubblico rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico.

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Potenziale condotta illecita

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere i finanziamenti pubblici.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Fondazione, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, inoltri alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta al fine di ottenerne un'agevolazione altrimenti non dovuta.

5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a Fondazione Allianz Umana Mente.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie potrebbe configurarsi allorquando, la Fondazione (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori), una volta ottenuto un finanziamento, violasse un sistema informatico, al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente, oppure nel caso in cui modificasse le risultanze di un conto corrente intestato ad un Ente pubblico, accedendo abusivamente ad un sistema di home banking.

6. Corruzione

6.1 Corruzione per l'esercizio della funzione

Prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.

6.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

6.3 Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

6.4 Traffico di influenze illecite

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore italiano ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto del Decreto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel codice penale, il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia "confluire" tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p.

A seguito della riforma operata nel 2019, quindi, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Potenziale di condotta illecita

Per le fattispecie sopra illustrate il potenziale di condotta illecita potrebbe configurarsi allorquando si verificasse che un pubblico ufficiale riceva, per se o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del Pubblico

ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (è il caso, ad esempio, di un Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

6.5 Corruzione in atti giudiziari

Prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie di reato si configura se la Fondazione, parte di un processo giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompesse un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

6.6 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Prevista dall'art. 320 c.p., è costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Potenziale condotta illecita

Tale reato estende le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

6.7 Istigazione alla corruzione

Prevista dall'art. 322 c.p. è costituita dalla condotta del privato che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato rappresenta quindi una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

Potenziale di condotta illecita

Tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa dalla Fondazione la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per il compimento di un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata.

Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

7. Concussione

Tale reato, previsto dall'art. 317 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Potenziale condotta illecita

La condotta si realizzerebbe nel caso in cui un Esponente della Fondazione acconsentisse alle richieste di un Esponente di Pubblica Amministrazione finalizzate a procurargli una utilità non dovuta. In tal caso per l'Esponente della Società non si configurerebbe alcun profilo di responsabilità.

Caso diverso sarebbe invece, se l'Esponente della Società agisse in qualità di incarico di pubblico servizio o di pubblico ufficiale. In tali circostanze, essendo l'Esponente della Fondazione autore della condotta criminosa, si ravviserebbero gli estremi per la sua incriminazione e, di conseguenza, per la punibilità della Società stessa.

7.1 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

In questo caso, le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. sono estese ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p.

Potenziale condotta illecita

Si rimanda al punto precedente.

8. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione, in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni (di qui la differenza tra costrizione e induzione) consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Potenziale condotta illecita

La condotta si realizzerebbe nel caso in cui un Esponente della Fondazione fosse indotto ad aderire alle induzioni di un Esponente di Pubblica Amministrazione finalizzate a procurargli una utilità non dovuta.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati sopra descritti, rilevate in Fondazione Allianz Umana Mente sono le seguenti:

- Interazione con PA per erogazioni di contributi;
- Selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione);
- Rapporti con autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'Ente è parte attiva/ passiva);
- Gestione interventi ispettivi da parte di PA;
- Selezione del personale;
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- Gestione pagamenti;
- Concessione/cessione di beni mobili e/ o immobili parte del patrimonio della Fondazione come utilità in fattispecie di corruzione (Attività inserita in via prudenziale);
- Attività volte all'utilizzo di sgravi fiscali o all'ottenimento di contributi pubblici.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia agli Organi Istituzionali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Fondazione Allianz Umana Mente.

É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24 e 25 del Decreto 231.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Allianz) di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b).

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque,

connessi con il rapporto di affari con la Fondazione o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la singola società.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve darne tempestiva informazione scritta al suo superiore gerarchico che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Il citato proponente non potrà agire d'iniziativa finché non avrà avuto il benestare da parte delle citate figure; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche.

I contributi a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla Legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle Funzioni/ Direzioni da questo designate.

È fatto altresì divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, nonché destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi ai seguenti canoni comportamentali:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e di Comportamento di Allianz S.p.A., nonché della presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente abilitati in base al sistema di deleghe e poteri in essere;
- nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve immediatamente segnalare la situazione al proprio diretto superiore per le azioni del caso;
- il personale non può dare seguito, e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile, qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per le seguenti Attività Sensibili

- Rapporti con autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'Ente è parte attiva/ passiva);
- Gestione interventi ispettivi da parte di PA;
- Selezione del personale;
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza;

- Gestione pagamenti;
- Concessione/cessione di beni mobili e/ o immobili parte del patrimonio della Fondazione come utilità in fattispecie di corruzione;
- Attività volte all'utilizzo di sgravi fiscali o all'ottenimento di contributi pubblici;

per lo svolgimento delle quali la Fondazione si avvale di Allianz S.p.A., secondo quanto disciplinato nell' "Incarico di prestazione di servizi sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra la Fondazione ed Allianz S.p.A.", valgono i principi procedurali specifici adottati da Allianz stessa.

A tal proposito, si riportano di seguito i principi adottati dalla Fondazione in merito alla prestazione di servizi infragruppo.

"La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;
- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico e di Comportamento di Allianz S.p.A..".

Relativamente all'interazione con PP.AA. per erogazioni di contributi, la Fondazione, al momento, per il finanziamento dei progetti umanitari scelti di anno in anno, utilizza i fondi stanziati a tal proposito da Allianz S.p.A..

Sono, peraltro, oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV da parte della Fondazione:

- copia della relazione, nella quale viene data evidenza del fatto che i fondi provenienti dalla Fondazione siano stati effettivamente utilizzati dal destinatario per lo scopo previsto.

I reati quindi legati a tale attività sono considerati applicabili solamente "in via prudenziale" - dalle interviste svolte/documentazione analizzata non è infatti emersa alcuna casistica in cui la Fondazione abbia richiesto/ricevuto finanziamenti pubblici.

In relazione alla selezione dei soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione), il Modello Operativo della Fondazione descrive le attività poste in essere dalla Fondazione. Nel dettaglio, le richieste di finanziamento che la Fondazione riceve da parte degli enti interessati, previa analisi da parte dei Project Manager, vengono presentate dal Segretario Generale al Consiglio di Gestione che ne delibera l'eventuale idoneità e stabilisce l'importo del finanziamento.

I Project Manager valutano gli enti e i relativi progetti sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. Essi formalizzano le analisi svolte in appositi documenti, i quali vengono utilizzati dal Consiglio di Gestione per valutare l' idoneità dei progetti già ritenuti meritevoli da parte dei Project Manager.

Inoltre, annualmente vengono approvate dal Consiglio di Indirizzo le Linee Guida generali, le quali contengono gli ambiti di intervento ai quali la Fondazione deve dedicare il proprio interesse durante l' anno di riferimento.

Parte Speciale II - Reati Societari

PARTE SPECIALE II - I reati societari

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 - ter, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative della Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire fasi di processo riconducibili alle Aree Sensibili di seguito elencate.

3) LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 - TER DEL D.LGS. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 - ter del D.Lgs. 231.

Si deve osservare che le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d. lgs 231 sono collocate nel Titolo V, Capitolo XI del Codice Civile rubricato come "Disposizioni penali in materia di società e consorzi".

Tale rubricazione, e la formulazione stessa di buona parte degli articoli di riferimento, fanno ragionevolmente ritenere non concretamente applicabili alla Fondazione i dettati in questione. Ed infatti, quanto disciplinato è relativo ad atti, omissioni e comportamenti posti in essere da appartenenti a due soggetti giuridici ben individuati, ossia società o consorzi, che per definizione non possono essere assimilati alla figura giuridica della fondazione.

A completamento di quanto sopra esposto si tenga conto anche della predisposizione da parte del Legislatore di norme specifiche dedicate alle fondazioni a disciplina di ambiti assimilabili a quelli propri del libro V del Codice Civile. Tale impostazione fa concludere che, in assenza di specifico richiamo da parte del D. lgs. 231 di tali norme specificatamente

dedicate alle Fondazioni, le eventuali violazioni delle stesse non possano essere passibili di sanzioni ai sensi del D. lgs. 231/ 01.

Nondimeno, a fini di completezza del presente Modello, e nel rispetto di un generale principio di prudenza cui la Fondazione ispira la propria gestione, si riportano di seguito:

- le spiegazioni di base dei dettati di cui agli articoli del Codice Civile richiamati dall'art. 25 ter del d. lgs. 231/ 01;
- i presidi di carattere organizzativo e di controllo comunque predisposti dalla Fondazione negli ambiti gestionali di rilievo (paragrafo successivo).

Infatti, pur considerato quanto sopra esposto, si deve osservare che la Fondazione Allianz Umana Mente ha comunque posto in essere procedure, controlli e modus operandi volti a garantire la piena regolarità e trasparenza nelle aree operative relative a:

- tenuta della contabilità;
- divulgazione a terzi di dati e notizie;
- gestione degli lavori degli Organi Istituzionali;
- corretta e piena liceità dei comportamenti tra privati.

Fattispecie di reati di cui all'art. 25 ter del d. lgs. 231/ 01

1. False comunicazioni sociali

La fattispecie è prevista dall'art. 2621 del c.c. è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è

punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a Fondazione Allianz Umana Mente

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie si configura allorquando è predisposta la divulgazione di dati non corretti/ incompleti che traggano in inganno i Soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui la rappresentazione non veritiera della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/gruppo al quale essa appartiene determini una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore al 1%.

Va altresì segnalato che il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della società.

2. False comunicazioni sociali delle società quotate

La fattispecie, prevista dall'art. 2622¹⁰ c.c. è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Infatti, diversamente dall'art.2621 c.c., che prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art.2622 c.c. introduce nell'ordinamento un reato di evento di natura delittuosa per il fatto che, ai fini della sua configurazione, è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato faccia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Fondazioni per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato

¹⁰ 2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori [2639], i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge [2423, 2427-2429], dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni [2426], ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa [c.p. 120], con la reclusione da sei mesi a tre anni [2640].

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Detto reato appare astrattamente configurabile in capo alla Fondazione Allianz Umana Mente.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie potrebbe verificarsi allorquando amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, espongano nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo ad indurre in errore i soci o creditori, cagionando loro un danno patrimoniale. Nell'ipotesi in cui le false comunicazioni danneggiassero la Fondazione mancherebbero i presupposti per l'applicazione del Decreto 231, posto che lo stesso prevede un beneficio per l'ente.

Si sottolinea altresì che le fattispecie di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono comportare la costituzione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di poste attive e la sopravvalutazione delle poste passive.

3. Impedito controllo

Previsto dall'art.2625 c.c. è costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali cagionando un danno ai soci.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad omettere e/o alterare informazioni e dati, o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

4. Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato, previsto dall'art.2626 c.c. si perfeziona allorquando gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Potenziale condotta illecita

Gli Amministratori, potrebbero porre in essere azioni/ omissioni/ artifici che possono risultare in vizi e/ o cause invalidanti e/ o illeciti negli atti degli Organi Societari con l'obiettivo di ridurre il capitale sociale della Società al di fuori dei casi previsti dalla legge.

5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Il reato, previsto dall'art.2627 c.c. si perfeziona allorquando gli amministratori decidono di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Potenziale condotta illecita

Gli Amministratori potrebbero porre in essere azioni/ omissioni/ artifici che possono risultare in vizi e/ o cause invalidanti e/ o illeciti negli atti degli Organi Societari con l'obiettivo di deliberare una distribuzione di utili che non si sono verificati o che pur essendosi realizzati sono vincolati per legge a riserva.

6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato, previsto dall'art.2628 c.c. si perfeziona qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, emesse anche dalle società controllate, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.

Potenziale condotta illecita

Gli Amministratori, potrebbero porre in essere azioni/ omissioni/ artifici che possono risultare in una generale inaffidabilità dei dati e delle evidenze contabili con l'obiettivo di acquistare o sottoscrivono azioni o quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

7. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Previste dall'art.2629 c.c. si configura allorquando, gli Amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Potenziale condotta illecita

L'Ente potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

8. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Prevista dall'art. 2629-bis c.c., si realizza nel caso in cui gli Amministratori o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c, all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di un amministratore delegato non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie si può verificare allorché un membro del Consiglio di Amministrazione ometta la comunicazione di una situazione di conflitto di interessi, la quale può determinare un beneficio anche per la Fondazione. Va comunque sottolineato che solitamente questa fattispecie si realizza nell'interesse dell'amministratore e non già della Fondazione, limitando conseguentemente il rischio di realizzazione di detto reato rispetto a quanto previsto dal Decreto 231.

9. Formazione fittizia del capitale

Prevista dall'art. 2632 c.c., mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, nel caso in cui Amministratori e Soci conferenti formino o aumentino in maniera fittizia il capitale sociale mediante:

- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Potenziale condotta illecita

Soggetti attivi di tale fattispecie di reato sono gli amministratori e i soci conferenti che potrebbero agire fraudolentemente al fine di realizzare un aumento fittizio di capitale.

10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Prevista dall'art. 2633 c.c., la fattispecie di reato è commessa dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Potenziale condotta illecita

Si tratta di un reato che può realizzarsi solo in fase di liquidazione. Si fa presente che il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifuso il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

11. Aggiotaggio

Il reato, previsto dall'art. 2637 c.c., si perfeziona qualora un soggetto diffonda notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Potenziale condotta illecita

Condotte manipolative nell'ambito dell'attività di negoziazione di titoli non quotati. Diffusione da parte della Fondazione di dati/informazioni che possono risultare in alterazione di prezzi di titoli azionari.

12. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato, previsto dall'art. 2638 c.c., si perfeziona allorché Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di Società o Enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Potenziale condotta illecita

Omissione e/o alterazione, da parte della Fondazione, di informazioni e dati che possono condurre in errore le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.

13. Corruzione tra privati

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", l'articolo 2635 c.c., è stato oggetto di una profonda rivisitazione. Nello specifico, la disposizione ora punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». Ai sensi del medesimo comma, poi, la stessa pena si applica se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «esercita funzioni direttive diverse» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma».

Tale reato, previsto dall'art. 2635 c.c., in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017), è stato oggetto di una profonda rivisitazione.

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all'ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore, non dell'ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d'ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

14. Istigazione alla corruzione tra privati

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta rilevante ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del Decreto si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, co. 1, c.c.).

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Sempre tenuto conto di quanto esposto al Paragrafo precedente in merito alle peculiarità che caratterizzano il quadro normativo di riferimento per la Fondazione Allianz Umana Mente, le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati sopra menzionati riferibili alla Fondazione Allianz Umana Mente sono le seguenti:

- Divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio);
- Organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli in sede di gestione delle chiusure contabili;
- Profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;
- Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni di controllo, revisione o vigilanza;
- Selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione);
- Concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili parte del patrimonio della Fondazione come utilità in fattispecie di corruzione;
- Gestione degli omaggi;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Selezione del personale.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali di Fondazione Allianz Umana Mente nonché a quanti – pur non rientrando nelle predette categorie – sono tenuti al rispetto delle seguenti regole (Destinatari del Modello).

É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 – ter del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle attività sensibili, i Destinatari, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25 – ter (reati societari) del Decreto;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla vigente normativa a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Fondazione ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie di tutti i portatori di interesse;
5. assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli Organi Istituzionali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
6. garantire che gli accessi ai sistemi informatici per la tenuta della contabilità siano profilati in base ai criteri di separazione dei compiti (esecuzione e controllo) e, più in generale, che la gestione di tali accessi sia in linea con quanto previsto dal Protocollo in materia di Reati Informatici;
7. attenersi sempre ai canoni etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e di Comportamento con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori e controparti private;
8. osservare regole, controlli e schemi autorizzativi previsti dalla procedure interne in relazione a:
 - selezione dei fornitori;

- effettuazione degli acquisti;
- gestione degli omaggi;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- effettuazione di assunzioni di personale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per le seguenti Attività Sensibili:

- Divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio);
- Organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli in sede di gestione delle chiusure contabili;
- Profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;
- Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni di controllo, revisione o vigilanza;
- Concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili parte del patrimonio della Fondazione come utilità in fattispecie di corruzione;
- Gestione degli omaggi;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Selezione del personale;

per lo svolgimento delle quali la Fondazione si avvale di Allianz S.p.A., secondo quanto disciplinato nell' "Incarico di prestazione di servizi sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra la Fondazione ed Allianz S.p.A.", valgono i principi procedurali specifici adottati da Allianz stessa.

A tal proposito, si riportano di seguito i principi adottati dalla Fondazione in merito alla prestazione di servizi infragruppo.

La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;
- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico e di Comportamento.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "policy in materia di esternalizzazioni" adottata a livello di gruppo".

In relazione alla selezione dei soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione), il Modello Operativo della Fondazione descrive le attività poste in essere dalla Fondazione. Nel dettaglio, le richieste di finanziamento che la Fondazione riceve da parte degli enti interessati, previa analisi da parte dei Project Manager, vengono presentate dal Segretario Generale al Consiglio di Gestione che ne delibera l'eventuale idoneità e stabilisce l'importo del finanziamento.

I Project Manager valutano gli enti e i relativi progetti sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. Essi formalizzano le analisi svolte in appositi documenti, i quali vengono utilizzati dal Consiglio di Gestione per valutare l'idoneità dei progetti già ritenuti meritevoli da parte dei Project Manager.

Inoltre, annualmente vengono approvate dal Consiglio di Indirizzo le Linee Guida generali, le quali contengono gli ambiti di intervento ai quali la Fondazione deve dedicare il proprio interesse durante l'anno di riferimento.

Parte Speciale III - Reati in materia di terrorismo e contro la personalità individuale

PARTE SPECIALE III - Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e reati transnazionali

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE III

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25 - quater, quarter1 e quinquies, e della L. 146 del 2006 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

- a) definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo la gestione dei rapporti con terzi in generale il cui oggetto sociale e/ o attività possa, anche solo potenzialmente, rimandare a coinvolgimenti diretti/ indiretti della Fondazione nella perpetrazione di uno o più reati di seguito descritti.

3) LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 - QUATER DEL D.LGS. 231/2001), DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 24 - QUATER, 25 - QUINQUIES e 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI TRANSNAZIONALI (L. 146 DEL 2006).

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 25 - quater, quarter1, quinquies e duodecies del d.lgs. 231/2001, del d.lgs 231/07 in materia di contrasto del terrorismo e della L. 146 del 2006. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti. La fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbe astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività della Fondazione, è l' "Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".

Sono inoltre richiamati dalla Norma le violazioni a quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

2. Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-bis e 416-ter);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., comma 6);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

3. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

4. Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 c.p.p. comma 2, lettera a), n. 5).

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

5. Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

6. Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 e art. 22, comma 12-bis, d. lgs. 286/98)

La norma di cui all'art. 12 punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente.

La prescrizione dell'art. 22 è relativa al caso di impiego di personale proveniente da paesi terzi il cui soggiorno in Italia non sia regolare.

7. Delitti contro la persona

L'art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente fenomeni quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "Riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "Prostituzione minorile" (art. 600-bis c.p.), "Pornografia minorile" (art. 600-ter c.p.), "Detenzione di materiale pornografico" (art. 600-quater c.p.), "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600-quinquies c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.), "Acquisto e alienazione e di schiavi" (art. 602 c.p.).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Potenziale condotta illecita

Le condotte previste dai punti da 1 a 8 potrebbero astrattamente configurarsi in capo a Fondazione Allianz Umana Mente attraverso il supporto finanziario, o di altra natura, in favore di organizzazioni finalizzate alla commissione di uno o più reati sopra richiamati.

In via residuale si segnala che tali reati potrebbero essere anche commessi da soggetti cui la Fondazione appalta lavori o da eventuali subappaltatori.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DEI REATI TRANSAZIONALI

Le Attività Sensibili nell'ambito dei reati sopra descritti, rilevate in Fondazione Allianz Umana Mente sono l'erogazione di contributi che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a:

- organizzazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

- criminalità organizzata;
- organizzazioni finalizzate alla commissione di reati contro la persona.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DEI REATI TRANSNAZIONALI

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali della Fondazione Allianz Umana Mente.

É ovviamente fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate dagli artt. 25 - quater, quarter1, quinquies e duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto nel Codice Etico) di favorire l'erogazione di contributi le attività strumentali alla commissione di reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di reati contro la personalità individuale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Il Modello Operativo della Fondazione descrive le attività poste in essere dalla Fondazione, anche con riferimento alle caratteristiche quali-quantitative degli enti sottoposti a valutazione.

Nel dettaglio, le richieste di finanziamento che la Fondazione riceve da parte degli enti interessati, previa analisi da parte dei Project Manager, vengono presentate dal Segretario Generale al Consiglio di Gestione che ne delibera l'eventuale idoneità e stabilisce l'importo del finanziamento.

I Project Manager valutano gli enti e i relativi progetti sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. Essi formalizzano le analisi svolte in appositi documenti, i quali vengono utilizzati dal Consiglio di Gestione per valutare l'idoneità dei progetti già ritenuti meritevoli da parte dei Project Manager.

Inoltre, annualmente vengono approvate dal Consiglio di Indirizzo le Linee Guida generali, le quali contengono gli ambiti di intervento ai quali la Fondazione deve dedicare il proprio interesse durante l'anno di riferimento.

**Parte Speciale IV - I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autorriciclaggio**

PARTE SPECIALE IV - I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IV

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'Art. 25-octies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

3. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
4. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative della Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili al complesso di adempimenti da effettuarsi in ragione delle Normative Antiriciclaggio pro tempore vigenti ed applicabili.

La Fondazione Allianz Umana Mente adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integra con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

3) LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001).

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale).

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o il concorrente nel delitto presupposto.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi allorquando la Fondazione acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare alla stessa un beneficio. Inoltre potrebbe considerarsi nei casi di intromissione negli acquisti, nelle ricezioni o negli occultamenti di beni/ utilità per i fini sopra descritti.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare nei casi di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla Fondazione qualora il denaro, i beni o altre utilità rivenienti dai Reati precedenti fosse impiegato in attività economiche o finanziarie proprie della Fondazione stessa.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L'articolo del codice penale in questione afferma che “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Potenziale condotta illecita

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare nei casi di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, il cui compimento o concorso siano imputabili direttamente alla Fondazione, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Reati presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati “231” – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati “231”.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI RICICLAGGIO

Le principali attività sensibili nell'ambito dei Reati di riciclaggio riferibili a Fondazione Allianz Umana Mente sono le seguenti:

- Acquisti effettuati dalla Fondazione;
- Concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili;
- Erogazione di contributi;
- Gestione dei pagamenti.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI RICICLAGGIO

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali della Fondazione Allianz Umana Mente.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 - octies del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali che afferiscono alle tematiche trattate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) porre in essere operazioni finalizzate alla commissione e/ o a favorire la commissione dei Reati dianzi descritti;
- b) omettere, ostacolare o fuorviare i lavori ed i controlli eseguiti dalle Autorità preposte al contrasto del riciclaggio e, più in generale, non assumere un comportamento pienamente collaborativo con le stesse;
- c) non tenere nella dovuta considerazione circostanza che, sulla base della normale diligenza, possano far presumere l'insorgere di possibili non conformità in relazione alle vigenti normative in tema di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi nel novero di tali non conformità:
 - intrattenere rapporti con controparti di qualsivoglia natura che si dimostrano reticenti e/ o non pienamente disponibili a fornire dettagli sulla propria identità;
 - difficoltà nel reperire attraverso i canali informativi normalmente utilizzati notizie relative all'attività economica di riferimento della controparte;
 - porre in essere operazioni per le quali non sono palesi e trasparenti gli obiettivi, le motivazioni ed i benefici attesi della controparte;
- d) non adoperarsi per garantire che per tutte le operazioni poste in essere in nome e per conto della Fondazione sia garantita la costituzione di un corredo documentale adeguato per poter ripercorrere quanto posto in essere;
- e) derogare, anche solo parzialmente, all'assetto di deleghe e procure pro tempore formalizzato ed in vigore.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per le Attività Sensibili di cui sopra, per lo svolgimento delle quali la Fondazione si avvale di Allianz S.p.A., secondo quanto disciplinato nell'Incarico di prestazione di servizi sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra la Fondazione ed Allianz S.p.A., valgono i principi procedurali specifici adottati da Allianz stessa.

A tal proposito, si riportano di seguito i principi adottati dalla Fondazione in merito alla prestazione dei servizi infragruppo.

La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;

- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "policy in materia di esternalizzazioni" adottata a livello di gruppo".

Parte Speciale V - I delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati

PARTE SPECIALE V - I delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VII

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24 - bis, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

5. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
6. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative della Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla gestione di software, hardware, licenze e, più in generale, alla gestione dell'architettura informatica della Fondazione ed ai relativi dati e flussi informativi connessi all'operatività. Sono pertanto da considerare parte dell'ambito di applicazione anche la stipula e successiva gestione di contratti con terzi fornitori di supporto e/ o consulenza relativa alla gestione degli ambiti richiamati.

3) LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 - BIS DEL DECRETO 231).

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 - bis del Decreto 231. A seguire sono riportate le tipologie di Reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

Il 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-bis che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l'art. 24-bis stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

1. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni”.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte di personale della Fondazione a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza, in modo abusivo.

Tale condotta potrebbe verificarsi allorquando si disponesse di un accesso a sistemi protetti in uso a terzi attraverso l'utilizzo di codici di accesso detenuti ed utilizzati illegalmente (duplicazione) e/ o indebitamente (furto o sottrazione).

Si ritiene che tale fattispecie risulti di remota applicazione presso la Fondazione.

2. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato punisce “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

Potenziale condotta illecita

Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte di chiunque a diffondere virus tramite le architetture informatiche della Fondazione. Si ritiene tale fattispecie risulti di remota applicazione presso la Fondazione.

3. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto “distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie in oggetto si individuerrebbe laddove vi fosse un’attività da parte della Fondazione finalizzata alla manomissione, cancellazione o danneggiamento di dati e/o sistemi di terzi. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Fondazione.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO DEI DATI

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei Reati informatici e di trattamento illecito dei dati, rilevate in Fondazione Allianz Umana Mente sono le seguenti:

- Gestione programmi/documenti informatici;
- Gestione accessi a sistemi informatici di terzi;
- Utilizzo di sistemi informatici di terzi.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali di Fondazione Allianz Umana Mente.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 24 - bis del Decreto 231.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure che afferiscono alla gestione delle tematiche connesse con quanto riportato nella presente Parte Speciale.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;

- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati presso la Fondazione;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza (Antivirus, Firewall, proxy server, ecc.);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato ed incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Il personale responsabili della gestione dei sistemi informativi della Fondazione deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta "segregation of duties";
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Tramite l'Incarico di prestazione di servizi sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra la Fondazione ed Allianz S.p.A., Allianz S.p.A. fornisce a favore della Fondazione una molteplicità di servizi. In particolare, Allianz S.p.A., per quanto riguarda i Servizi di Acquisto, anche al fine di permettere alla Fondazione di usufruire delle migliori condizioni di acquisto negoziabili da Allianz, provvede all'acquisizione di beni e servizi per la Fondazione, così come elencati all'interno dell'Incarico stesso. In tale elencazione sono inclusi "Beni e servizi di Information & Communication Technology".

A tal proposito, sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV da parte della Funzione Sistemi Informativi:

- relazione sulle procedure di utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- attività di potenziamento e miglioramento dei sistemi informativi aziendali.

Inoltre, si riportano di seguito i principi adottati dalla Fondazione in merito alla prestazione dei servizi infragruppo.

La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;

- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "policy in materia di esternalizzazioni" adottata a livello di gruppo".

Parte Speciale VI - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

PARTE SPECIALE VI - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VIII

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti ed i Collaboratori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto 231, dall'art. 9 della Legge 123/2007 e dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

7. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
8. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla gestione della sicurezza sul posto di lavoro. Pertanto, tutti i Dipendenti della Fondazione sono chiamati al rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e delle Norme interne od esterne di volta in volta applicabili. Nondimeno, analogo obbligo ricade sui soggetti esterni che siano in qualunque modo coinvolti nella gestione della sicurezza presso le strutture della Fondazione.

3) LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001, DELLA LEGGE 123/2007 E ART. 300 DEL D.LGS. 81/08).

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies¹¹, del D.Lgs. 231/2001, dall'art. 9 della Legge 123/2007 e dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08.

¹¹25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione a quanto previsto dall'art 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

1. **Omicidio colposo:** reato previsto dall'art. 589¹² c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone. Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. **Lesioni personali colpose gravi o gravissime:** reato previsto dall'art. 590¹³, terzo comma c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

¹² Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

¹³ 29 Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Potenziale condotta illecita

Le fattispecie richiamate nei punti 1 e 2, sebbene di remota manifestazione in considerazione dell'attività svolta dalla Fondazione, potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate la morte, lesioni gravi o gravissime a seguito di omissioni, negligenze o mancata predisposizione di presidi di controllo e di organizzazione previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di tempo in tempo vigente.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Le attività sensibili rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono rappresentate presso la Fondazione Allianz Umana Mente dalle attività di seguito elencate:

- Gestione della Formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- Nomina ed attribuzioni dell'RSPP (prima nomina o sostituzione);
- Nomina ed attribuzioni del medico competente (prima nomina o sostituzione);
- Esecuzione delle verifiche, verbalizzazione dei risultati, raccolta e controllo della documentazione relativa alla sicurezza degli immobili;
- Convocazione e verbalizzazione lavori riunione annuale in materia di sicurezza;
- Manutenzione ed aggiornamento DVR;
- Predisposizione piano emergenze e gestione esercitazioni.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).

(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali di Fondazione Allianz Umana Mente.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, dell'art. 9 della Legge 123/2007 e dell'art. 300 del D.Lgs. 81/08.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure interne di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti a tutti i Destinatari è in particolare fatto obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- rispettare le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico e le altre norme interne in tema di sicurezza sul posto di lavoro;
- a seconda delle rispettive competenze, fruire della formazione erogata di tempo in tempo dalla Fondazione anche al fine dell'aggiornamento sull'evoluzione della normativa qui interessata.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Il Documento di Valutazione dei Rischi 2015 specifica che per l'esercizio della propria attività Fondazione Umana Mente si avvale dei servizi e delle strutture messe a disposizione da Allianz S.p.A.; specificatamente Allianz S.p.A. si incarica delle attività di manutenzione, sia degli ambienti che degli impianti, e di tutte le attività relative alla sicurezza sul lavoro.

Con riguardo alle attività di informazione del personale della Fondazione, allo stesso è stato distribuito come nota informativa un opuscolo con le disposizioni per la prevenzione e la gestione degli eventi di emergenza nei luoghi di lavoro del gruppo Allianz. Inoltre, tramite le singole postazioni di lavoro, il personale può accedere alla normativa di riferimento e alle disposizioni aziendali sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze.

Alcuni dipendenti della Formazione hanno effettuato il corso di formazione "Salute e sicurezza sul lavoro" nel 2012 e nel 2013; n. 1 dipendente lo ha effettuato in aula; i prossimi corsi sono previsti entro il 2017 e il 2018.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato individuato nella persona di Morsani Michele mentre il Medico Competente in Roberto Assini.

A tal proposito, si riportano di seguito i principi adottati dalla Fondazione in merito alla prestazione dei servizi infragruppo.

La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;
- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "policy in materia di esternalizzazioni" adottata a livello di gruppo".

Parte Speciale VII - Reati contro l'industria ed il commercio

PARTE SPECIALE VII - Reati contro l'industria ed il commercio

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VII

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis1, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

9. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
10. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo:

- la gestione dei rapporti con terzi in generale il cui oggetto sociale e/ o attività possa, anche solo potenzialmente, rimandare a coinvolgimenti diretti/ indiretti della Fondazione nella perpetrazione di uno o più reati di seguito descritti.

3) LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1 DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis1 del d.lgs.231/ 01.

Le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie delittuosa rimanda a comportamenti illeciti nel caso in cui si adoperino violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

In sostanza si fa rimando a tutte le possibili condotte che, al di fuori dei normali canoni comportamentali di mercato, possano alterare il normale funzionamento dello stesso. Si sottolinea che non costituisce elemento della fattispecie la

circostanza di alterazione della concorrenza, dovendosi pertanto concludere che la condotta illecita è perpetrabile anche senza alterazione alcuna del quadro competitivo.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La fattispecie si verifica nei casi in cui, nell'ambito della conduzione di attività di impresa, si alteri il normale regime concorrenziale intimidendo i propri concorrenti con atti di violenza o con semplici minacce.

La fattispecie è da riferirsi ad una casistica che, seppur eterogenea, trova comune matrice nella volontà di alterare il normale quadro competitivo attraverso atti di natura illecita finalizzati a modificare il normale comportamento degli altri attori di riferimento (su uno stesso territorio e/o in uno stesso settore economico). L'elemento specificativo della "concorrenza" tende quindi a delimitare la fattispecie a comportamenti tipici della criminalità organizzata, laddove la condotta di cui all'art. 513 può essere perpetrata anche in assenza di alterazione del quadro di concorrenza complessivo.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto assume una connotazione che risulta di ampia applicazione prevedendo, la realizzazione della condotta delittuosa per chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La descrizione del presupposto di reato è molto ampia prevedendo che la condotta criminosa si realizzi nel caso in cui chiunque, agendo come parte cedente in una transazione commerciale consegna, all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. L'unica specificazione della fattispecie deriva dalla circoscrizione della condotta criminosa alle circostanze di esercizio di un'attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La condotta delittuosa si configura per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

La fattispecie trova la sua concreta realizzazione in qualsiasi atto od omissione che possa influire sulla genuinità da intendersi nella sua accezione più ampia possibile e quindi, che derivi tanto dal mancato rispetto di parametri di conformità stabiliti da normative/ leggi di settore, tanto da alterazione della composizione naturale del prodotto.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La disposizione punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Tale fattispecie mira a colpire condotte tipiche di falso ideologico cioè punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, vale a dire quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Pertanto, per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa nazionale o internazionale.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Il primo comma del dispositivo descrive la fattispecie delittuosa che si realizza con l'atto della fabbricazione o dell'utilizzo industriale di oggetti od altri beni usurpando un titolo di proprietà industriale che sia conoscibile dall'autore/ i della condotta.

Il secondo comma, estende le pene previste per i soggetti di cui al comma primo anche per chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

La condotta delittuosa trova applicazione nei casi in cui uno o più soggetti comunque organizzati pongano in essere atti od omissioni finalizzati alla contraffazione, o comunque alterazione relativa alle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Potenziale condotta illecita

In relazione alle condotte criminose elencate, si osserva che la Fondazione, in ragione dell'oggetto della sua attività, non può concretamente agire direttamente negli ambiti richiamati. Tuttavia, non è da escludersi il coinvolgimento della

Fondazione in operazioni di erogazione di contributi a favore di Società o altre Entità che commettano reati delle fattispecie richiamate.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati descritti rilevate in Fondazione Allianz Umana Mente sono le seguenti:

- Erogazione di contributi che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a:
 - frode nell'esercizio del commercio;
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - usurpazione di titoli di proprietà industriale.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali di Fondazione Allianz Umana Mente.

É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25bis-1.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di favorire, attraverso attività di investimento, di erogazione di contributi o di pagamento, le attività strumentali alla commissione di reati contro l'industria ed il commercio.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione alla selezione dei soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione), il Modello Operativo della Fondazione descrive le attività poste in essere dalla Fondazione. Nel dettaglio, le richieste di finanziamento che la Fondazione riceve da parte degli enti interessati, previa analisi da parte dei Project Manager, vengono presentate dal Segretario Generale al Consiglio di Gestione che ne delibera l'eventuale idoneità e stabilisce l'importo del finanziamento.

I Project Manager valutano gli enti e i relativi progetti sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. Essi formalizzano le analisi svolte in appositi documenti, i quali vengono utilizzati dal Consiglio di Gestione per valutare l'idoneità dei progetti già ritenuti meritevoli da parte dei Project Manager.

Inoltre, annualmente vengono approvate dal Consiglio di Indirizzo le Linee Guida generali, le quali contengono gli ambiti di intervento ai quali la Fondazione deve dedicare il proprio interesse durante l'anno di riferimento.

Parte Speciale VIII - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE VIII - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE X

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del decreto legislativo 231/ 01, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

11. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
12. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla gestione di prodotti dell'ingegno protetti da diritti d'autore. A titolo esemplificativo sono parte di tale ambito la gestione delle licenze software, l'utilizzo di materiale tecnico-scientifico nel corso dell'operatività.

3) LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del d.lgs.231/ 01. Le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

Art. 171, comma 1 lett. a bis) e comma 3, Legge 633/1941

Delle diverse fattispecie contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo la lettera a) bis del primo comma e il terzo comma dell'articolo.

La prima norma punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

Il delitto di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo punisce le condotte menzionate sopra nel caso in cui siano commesse su una opera di terzi non destinata alla pubblicità, ovvero ove si ravvisino gli estremi per l'usurpazione della

paternità dell'opera, la deformazione o qualunque altra modificazione dell'opera medesima, che comporti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie di reato potrebbe configurarsi nei casi in cui, a fronte di specifico obbligo di legge, si verificano mancati pagamenti dei dovuti diritti ai titolari del diritto d'autore. In particolare sono degne di nota le attività professionali e commerciali che prevedono l'impiego di opere di terzi (es. materiale di ricerca, testi tecnici, ecc.).

Art. 171-bis, Legge 633/1941

La fattispecie di reato si verifica nel caso in cui si proceda abusivamente a duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici o si distribuiscano, si vendano, si detengano per il commercio/la locazione, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il secondo comma dell'articolo specifica la fattispecie delittuosa in relazione a riproduzioni, trasferimenti, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati.

Potenziale condotta illecita

La fattispecie di reato potrebbe configurarsi nei casi di duplicazione di programmi/ software e/ o utilizzo di copie non conformi rese disponibili in carenza dei dovuti adempimenti normativi (compresi adempimenti SIAE).

Art. 171-ter, Legge 633/1941

La formulazione dell'articolo rimanda alla tutela di numerose opere dell'ingegno nei confronti di condotte abusive variamente descritte: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere letterarie, scientifiche o didattiche.

In sostanza, quale che sia la tipologia di opera interessata, il delitto si consuma negli atti di utilizzo, trasmissione, duplicazione, commercializzazione, distribuzione, noleggio, dell'opera su cui un terzo vanta il titolo di proprietà intellettuale.

Tuttavia, presupposti necessari per il verificarsi delle condotte criminose sono:

- fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno;
- il fine di lucro della condotta illecita perpetrata.

In tale ambito assume rilevanza la circostanza prevista dalla lettera d), del primo comma dell'articolo in oggetto, che prevede l'applicazione di sanzioni per chiunque, tra le altre fattispecie, detiene per la vendita, la distribuzione, il noleggio opere dell'ingegno prive del contrassegno della SIAE o recanti contrassegno alterato.

Potenziale condotta illecita

Si rimanda a quanto esposto in merito all'art. 171, comma 1 lett. a bis) e comma 3.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore rilevate in Fondazione Allianz Umana Mente sono le seguenti:

- Utilizzo di materiale tecnico-scientifico di terzi oppure utilizzo di materiale musicale o audiovisivo in occasione di eventi;
- Gestione programmi software e di elaborazione.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali di Fondazione Allianz Umana Mente.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 novies.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

La gestione delle opere dell'ingegno che sono acquisite ed utilizzate nello svolgimento dell'operatività della Fondazione, deve essere improntata al pieno rispetto delle normative pro tempore vigenti e, più in generale, ai criteri di diligenza e prudenza.

In tale ambito, è fatto espresso divieto per tutti i Destinatari così come definiti nella Parte Generale del Modello:

- procedere ad acquisti/ utilizzo di opere dell'ingegno di cui non sia certa od accertabile la provenienza;
- utilizzare opere dell'ingegno (in particolare software) ottenute attraverso canali non istituzionali di negoziazione (ad esempio rete Internet);
- concedere ad altri Destinatari del Modello l'utilizzo di opere in deroga alla disciplina del diritto d'Autore (anche nel caso in cui il primo acquisto sia stato pienamente lecito);
- diffondere mezzi tecnici e/ o altri idonei strumenti che consentano di violare le norme in materia del d'Autore.

Inoltre, è sempre consigliato il ricorso a specialisti della materia, anche Consulenti esterni, al fine di assicurarsi un completo e corretto adempimento agli obblighi di Legge.

Infine, è fatto espresso obbligo a tutti i Destinatari di rilevare e segnalare prontamente al proprio Responsabile gerarchico casi, anche solo potenziali, di violazione delle Norme a tutela del diritto d'Autore di cui si venga a conoscenza nel corso della propria attività applicando canoni di normale diligenza.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Tramite l'Incarico di prestazione di servizi sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra la Fondazione ed Allianz S.p.A., Allianz S.p.A. fornisce a favore della Fondazione una molteplicità di servizi. In particolare, Allianz S.p.A., per quanto riguarda i Servizi di Acquisto, anche al fine di permettere alla Fondazione di usufruire delle migliori condizioni di acquisto negoziabili da Allianz, provvede all'acquisizione di beni e servizi per la Fondazione, così come elencati all'interno dell'Incarico stesso.

A tal proposito, si riportano di seguito i principi adottati dalla Fondazione in merito alla "prestazione di servizi infragruppo".

La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;
- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "policy in materia di esternalizzazioni" adottata a livello di gruppo".

**Parte Speciale IX – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità
Giudiziari**

PARTE SPECIALE IX - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IX

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

13. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
14. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione della Giustizia in generale.

Tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente protocollo qualunque siano la posizione e la natura degli interessi della Fondazione nel procedimento in corso.

3) LA FATTISPECIE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del d.lgs.231/ 01.

La fattispecie rilevante è la seguente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.)

L'articolo 377 bis c.p. è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta, nei confronti di soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Inoltre, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

In ultima analisi, l'art. 377 bis c.p. intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

Potenziale condotta illecita

Induzione, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

4) ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La principale Attività Sensibili nell'ambito dei reati descritti rilevate in Fondazione Allianz Umana Mente è la seguente:

- Partecipazione di esponenti della Fondazione a processi penali.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali di Fondazione Allianz Umana Mente.

La Fondazione esige la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri Esponenti, Collaboratori e Consulenti nei confronti dei rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria.

Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria, deve essere caratterizzato dal pieno rispetto delle Leggi pro tempore vigenti e, in via sussidiaria, della Normativa interna della Fondazione.

In particolare devono sempre essere osservate le prescrizioni del Codice Etico.

In linea generale il rapporto con l'Autorità Giudiziaria deve essere improntato a:

- trasparenza;
- disponibilità;
- completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e di tutta l'eventuale documentazione a supporto.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi ai principi di cui sopra e a favorirne la diffusione e concreta applicazione presso la Fondazione Allianz Umana Mente.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Tramite l'Incarico di prestazione di servizi sottoscritto in data 20 novembre 2001 tra la Fondazione ed Allianz S.p.A., Allianz S.p.A. fornisce a favore della Fondazione una molteplicità di servizi. In particolare, Allianz S.p.A., per quanto riguarda i Servizi Legali, provvede alla gestione delle controversie avanti qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi grado e anche in sede arbitrale, promosse da o contro la Fondazione; ove richiesta dalla Fondazione, assiste la stessa nella trattazione e definizione di controversie stragiudiziali; dietro richiesta della Fondazione, fornisce pareri e consulenza legale in qualsiasi materia.

A tal proposito, si riportano di seguito i principi adottati dalla Fondazione in merito alla prestazione dei servizi infragruppo.

La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;

- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "policy in materia di esternalizzazioni" adottata a livello di gruppo".

Parte speciale X - Reati ambientali

PARTE SPECIALE X – I reati ambientali

1) FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE X

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. Art. 25-undecies, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose in materia di ambiente (art. 25 undecies) ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

15. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
16. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo la gestione dei rapporti con terzi in generale il cui oggetto sociale e/o attività possa, anche solo potenzialmente, rimandare a coinvolgimenti diretti/ indiretti della Fondazione nella perpetrazione di uno o più reati di seguito descritti.

3) LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. Art. 25-undecies. Le fattispecie sono le seguenti:

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa degli Enti è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa degli Enti è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256., comma 1 lett. b));
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4).
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE¹⁴ (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, Art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Si consideri inoltre che la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis dedicato ai reati contro l'ambiente che contempla i delitti di "Inquinamento ambientale" (art. 452-bis c.p.), "Disastro ambientale" (art. 452-quater c.p.), "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies c.p.), "Impedimento del controllo" (art. 452-septies c.p.), "Omessa bonifica" (Art. 452-terdecies c.p.) e Traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) . Tali fattispecie di reato sono state inserite anche tra i Reati Presupposto ex Decreto Legislativo n. 231/2001.

Potenziale condotta illecita

Le fattispecie richiamate sono solo astrattamente ipotizzabili per Fondazione Allianz Umana Mente vista la normale operatività della Fondazione.

4) LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto, l'attività "sensibile" di Fondazione Allianz Umana Mente, di seguito descritta:

- Erogazione di contributi che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a reati ambientali. (Attività inserita in via prudenziale)

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI AMBIENTALI

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai Dipendenti sia agli Organi Istituzionali di Fondazione Allianz Umana Mente.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'articolo 25 - undecies, del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche dal Codice Etico) di favorire, attraverso attività di erogazione dei contributi, le attività strumentali alla commissione di reati in materia ambientale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione alla selezione dei soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali della Fondazione), il Modello Operativo della Fondazione descrive le attività poste in essere dalla Fondazione. Nel dettaglio, le richieste di finanziamento che la Fondazione riceve da parte degli enti interessati, previa analisi da parte dei Project Manager, vengono presentate dal Segretario Generale al Consiglio di Gestione che ne delibera l'eventuale idoneità e stabilisce l'importo del finanziamento.

I Project Manager valutano gli enti e i relativi progetti sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. Essi formalizzano le analisi svolte in appositi documenti, i quali vengono utilizzati dal Consiglio di Gestione per valutare l'idoneità dei progetti già ritenuti meritevoli da parte dei Project Manager.

Inoltre, annualmente vengono approvate dal Consiglio di Indirizzo le Linee Guida generali, le quali contengono gli ambiti di intervento ai quali la Fondazione deve dedicare il proprio interesse durante l'anno di riferimento.

Parte Speciale XI - Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE XI - Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1) FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE XI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri di gestione e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-duodecies e 25-quinquies del Decreto 231, nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire i principi procedurali che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV, gli Organi Istituzionali ed i responsabili delle altre Funzioni ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le Aree o unità organizzative di Fondazione Allianz Umana Mente che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire aspetti operativi e di controllo riconducibili alla potenziale commissione di uno o più reati tra quelli di seguito commentati. In particolare, sono da considerare aree di applicazione di questo protocollo l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

3) LE FATTISPECIE DI DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO 231) E DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231)

Il delitto di "impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'art. 22, co. 12 bis d.lgs. n. 286 del 1998, è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto 231, all'articolo 25-duodecies, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Sono inoltre trattati per analogia di presidi, nella presente Parte Speciale, i delitti contro "la personalità individuale", con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 603-bis del codice penale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", a decorrere dal 4 novembre 2016.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tali delitti, in quanto è stato ritenuto adeguato l'inserimento in via prudenziale in relazione all'attività della Fondazione (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

Delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998)

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-bis c.p.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)

Sebbene i reati della specie di cui all'art. 25-quinquies siano stati esclusi dalla trattazione del presente Modello, in quanto ritenuti non applicabili, se non in via remota, si richiamano limitatamente al cd. Reato di "Caporalato", di cui all'art. 603-bis del c.p..

Tale reato si configura quando chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4) LE ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che Fondazione Allianz Umata Mente ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui al presente capitolo, sebbene in via generale per tipologia di business la Fondazione presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- Assunzione del personale dipendente comunitario e/o extracomunitario: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi – nell'ottica della possibile commissione dei delitti in oggetto – all'impiego in azienda di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno.

In particolare, con riferimento all'Attività Sensibile in esame si applicano:

- la richiesta e la verifica del permesso di soggiorno;
- il monitoraggio e il rinnovo del permesso di soggiorno;
- la verifica dei limiti di età;
- la verifica delle condizioni di lavoro;
- la verifica della regolarità contributiva;
- il rispetto delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

5) REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti sia ai Partner della Fondazione in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e di Gruppo e alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato richiamata dagli artt. 25-duodecies e 25-quinquies del Decreto 231;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Fondazione:

- considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- assicura la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Relativamente all'Attività Sensibile identificata al precedente paragrafo 4), la Fondazione:

- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Fondazione;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – inter alia – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Fondazione.